


ALLEGATO B



COMUNE DI FORLI'
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E OPERE DI URBANIZZAZIONE
UNITA' AMBIENTE



**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA- MODIFICA NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE E REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE -**

**AGGIORNAMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE –
MODIFICA ALL'ALLEGATO C "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE" – APPROVAZIONE -**

DICEMBRE 2010



COMUNE DI FORLI'
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE
- AGGIORNAMENTO -

Comune di Forlì

ASSESSORE ALLA QUALITA'
AMBIENTALE-VERDE-POLITICHE
ENERGETICHE-RIFIUTI-ENERGIA-
INNOVAZIONE TECNOLOGICA-
BENESSERE ANIMALE-SERVIZI
CIMITERIALI

SINDACO

Ing. Alberto Bellini

COORDINATORE AREA
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO

Prof. Roberto Balzani

Dott.Ercole Canestrini

DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE E OPERE DI URBANIZZAZIONE
Ing Silvano Allegretti

UNITA' AMBIENTE

Dott.ssa Francesca Bacchiocchi
Geom. Elena Balzani
Geom.Verbelli Gervasi

INDICE

TITOLO I NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Campo di applicazione	pag. 5
Art. 2	Finalità della classificazione acustica del territorio comunale	pag. 5
Art. 3	Definizioni	pag. 5

CAPO II - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 4	Classificazione acustica dello stato di fatto	pag. 7
Art. 5	Classificazione acustica dello stato di progetto	pag. 9
Art. 6	Aggiornamento della classificazione acustica	pag. 10
Art. 7	Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione	pag. 10

SEZIONE II – LIMITI ACUSTICI, ZONE PARTICOLARI

Art. 8	Limiti di zona	pag. 10
Art. 9	Prescrizioni per le sorgenti sonore	pag. 11
Art. 10	Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	pag. 12
Art. 11	Piano di risanamento acustico	pag. 12
Art. 12	Aree di cava	pag. 12
Art. 13	Aree militari	pag. 13
Art. 14	Aree adibite a manifestazioni temporanee	pag. 13
Art. 15	Aree dedicate ad attività motoristiche	pag. 13
Art. 16	Infrastrutture di trasporto	pag. 13
Art. 17	Aree ferroviarie	pag. 13
Art. 18	Aree prospicienti le infrastrutture viarie	pag. 15
Art. 19	Intorno Aeroportuale	pag. 15

CAPO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

SEZIONE I- CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

Art. 20	Definizione documentazione di impatto acustico (DOIMA)	pag. 15
Art. 21	Definizione documentazione previsionale del clima acustico (DPCA)	pag. 16
Art. 22	Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative	pag. 17

SEZIONE II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 23	Varianti e Piani urbanistici attuativi	pag. 17
Art. 24	Valutazioni delle compatibilità degli interventi in deroga sotto il profilo acustico	pag. 18
Art. 25	Interventi sul traffico e sui servizi pubblici	pag. 19
Art. 26	Contenimento e abbattimento	pag. 19

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI (DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO- AUTOLAVAGGI)

Art. 27	Ambito d'applicazione	pag. 20
Art. 28	Limiti di rumore	pag. 20
Art. 29	Documentazione d'impatto acustico per attività rumorose permanenti	pag. 20
Art. 30	Autolavaggi	pag. 28

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31	Attività rumorose nell'ambito di cantieri	pag. 21
Art. 32	Orari delle attività rumorose nei cantieri edili	pag. 22
Art. 33	Emergenze	pag. 22
Art. 34	Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili	pag. 22
Art. 35	Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche	pag. 23
Art. 36	Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo	pag. 24
Art. 37	Disposizioni per specifiche attività rumorose	pag. 26
Art. 38	Pubblicità fonica	pag. 26

**TITOLO III
CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 39	Ordinanze	pag. 27
Art. 40	Misurazioni e controlli	pag. 27
Art. 41	Sanzioni	pag. 27

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 42	Disposizioni transitorie e finali	pag. 28
---------	-----------------------------------	---------

ALLEGATO A pag. I-II-III

TITOLO I

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. - 1- Campo di applicazione

1. Le presenti "Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose" (nel seguito indicato come "regolamento") disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 2 dalla legge 447 del 1995.

Art. 2 - Finalità della classificazione acustica del territorio comunale

1. La classificazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (G.U. n. 289 del 1 dicembre 1997) "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;
 - c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) attività rumorose: sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

- 1) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
- 2) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;
- 3) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio comunale;
- d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili: tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera d) ed in particolare:
 - 1) il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale aereo e ferroviario, specificamente disciplinati rispettivamente dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. n. 76 del 1 aprile 1998), dal decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" (G.U. n. 267 del 15 novembre 1997) e dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
 - 2) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
 - 3) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili;
- f) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento;
- g) cantieri itineranti: i cantieri finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali;
- h) valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- i) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- j) valori limite di immissione assoluto: valore limite determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- k) valori limite di immissione differenziale: valore limite determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- l) valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- m) valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995;
- n) ricettori sensibili: si intendono gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza;
- o) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo;

- p) attrattori: l'insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri;
- q) fascia di transizione: porzione di territorio esterna alla classe I o interna alla V, strutturata in modo da garantire un salto di 5 db in zone contigue, allo scopo di tutelare le zone protette e le zone residenziali estese, situate a distanze relativamente ridotte da insediamenti produttivi;
- r) fascia di rispetto: una porzione di territorio di ampiezza variabile, compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti previsti dalle specifiche normative per l'infrastruttura, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione;
- s) carico sonoro: descrizione qualitativa e quantitativa delle sorgenti presenti nell'area in cui si ambienta l'intervento per il quale si produce istanza. Il carico sonoro esprime l'entità dell'inquinamento acustico. Tecnicamente si basa sulla misura della grandezza "LAeq", il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo definito (T) che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2.

Questo l'algoritmo di calcolo:

$$LA_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa) $p_0 = 20 \mu \text{Pa}$ è la pressione sonora di riferimento.

CAPO II - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 4 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale di Forlì ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2001".
2. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di

massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001:

a) CLASSE I: *aree particolarmente protette*

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. La classe I è attribuita al corpo degli edifici mentre all'area circostante gli edifici si attribuisce la classe II. La fascia di II classe circostante gli edifici assume: profondità di trenta metri se l'area cortilizia ha profondità maggiore di 30 metri, perimetro dell'area esterna dell'edificio se l'area cortilizia ha profondità minore di trenta metri. Le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi (es. asili parrocchiali) sono classificate secondo la classe di appartenenza di questi ultimi, ma sono comunque soggette ai seguenti standard:

- 1) per l'interno devono essere rispettati i requisiti acustici passivi previsti per la cat. E della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- 2) per l'esterno è richiesto un clima acustico di classe II; dove il proponente dimostri che, nonostante azioni di vario tenore e natura, comprese mitigazioni, barriere, sistemi di protezione vari, non sia possibile in alcun modo il perseguitamento dei valori acustici della classe II, si possono ammettere quelli della classe III con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA;

gli standard sopradescritti devono essere applicati in particolare per le nuove costruzioni/ampliamenti (es. nuove aule) oppure per i cambi d'uso (da residenza o altro). Per le nuove strutture classificate in classe I, collocate in prossimità di infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, il corpo degli edifici deve essere posto: ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447", al di fuori della fascia di pertinenza A per le infrastrutture stradali classificate come A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie) e della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali classificate come D (urbane di scorrimento); ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 al di fuori della fascia A di pertinenza territoriale delle infrastrutture ferroviarie; ai sensi del decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997, al di fuori della zona A dell'intorno aeroportuale;

b) CLASSE II: *aree prevalentemente residenziali*

si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) CLASSE III: *aree di tipo misto*

aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;

d) CLASSE IV: *aree di intensa attività umana*

aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) CLASSE V: *aree prevalentemente industriali*

aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

f) CLASSE VI: *aree esclusivamente industriali*

aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

4. La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE	COLORE campitura piena
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

5. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in "aree acusticamente omogenee" è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della classificazione acustica.
6. In caso di dubbi interpretativi od eventuali incertezze o imprecisioni presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente regolamento, alla normativa generale che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE	COLORE campitura tratteggiata su fondo bianco
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

3. La relazione tecnica della classificazione acustica individua per gli ambiti di nuova definizione le potenziali situazioni di conflitto (classificazione di aree limitrofe distanti per più di 5 dB(A)). Per le potenziali situazioni di conflitto esistenti alla data della variante generale al Piano regolatore generale (nel seguito indicato come PRG) (approvata con deliberazione giunta

provinciale n. 6819/28 del 28 gennaio 2003 e s.i.) si applica quanto previsto all'articolo 25, comma 2 del presente regolamento.

Art.6 - Aggiornamento della classificazione acustica

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. La classificazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
3. Le norme tecniche e/o la classificazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
4. L'aggiornamento o la modifica della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
 - a) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG nei casi previsti dalle norme transitorie all'articolo 19 della legge regionale del 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio";
 - b) all'atto di approvazione del Piano operativo comunale e del Piano strutturale comunale;
 - c) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani particolareggiati attuativi nei casi previsti dalle norme transitorie della legge regionale 20 del 2000 e non già ricompresi nello stato di progetto della classificazione acustica.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 non citate nel presente regolamento.

Art. 7 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.

SEZIONE II - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI

Art. 8 - Limiti di zona

1. In applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizione di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e riportati all'articolo 4 del presente regolamento:

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	65	55

Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65
-----------------	---------------------------------	-----------	-----------

	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
		Se riferiti ad un'ora	Se riferiti all'intero periodo di riferimento	Diurno	Notturno
Classe 1	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 9 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal decreto Presidente della Repubblica 142 del 2004; gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale (ambiente) del 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.

3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.
4. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Art. 10 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
 - a) situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;
 - b) situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);
 - c) situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 11 - Piano di risanamento acustico

1. Il Comune adotta il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella classificazione acustica l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.
2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'articolo 7 della legge 447 del 1995.
3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Art. 12 - Aree di cava

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito indicato come PAE) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere temporaneo così come definite all'articolo 3 del presente regolamento; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai

relativi atti progettuali. Al di fuori dei compatti di PAE, possono esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle norme tecniche attuative del PAE vigente.

2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva è classificata in classe V, mentre è classificata in classe IV la fascia contenuta entro i 50 metri dal perimetro sopra richiamato. La Classe V e la Classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e risultano vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale 17 del 1991 oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della pubblica amministrazione.
3. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al comma 2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come UTO) del vigente PRG.
4. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di PRG con la relativa classe acustica.

Art. 13- Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla classificazione acustica, l'articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che "*la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni*"; dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 14 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. A norma della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale deve individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico. Le attività in tali aree sono disciplinate nel titolo II del presente regolamento.

Art. 15 - Aree dedicate ad attività motoristiche

1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

Art. 16 - Infrastrutture di trasporto

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della legge 447 del 1995.

Art. 17 - Aree ferroviarie

1. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se la unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO. Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree. Per la sorgente ferroviaria le fasce territoriali di pertinenza sono individuate all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 che le definisce come segue:

"a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- a) *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;*
 - b) *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;*
 - c) *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*
2. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 per la sorgente sonora ferroviaria.

Art. 18 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie

1. La classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, è regolamentata dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2001 che classifica ed estende tali fasce secondo i seguenti criteri:
 - a) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente *"dette aree hanno un'ampiezza tale da ricoprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m"*
 - b) aree prospicienti strade esterne al centro abitato *"dette aree assumono un'ampiezza comunque non inferiore a 50 m per lato della strada".*
2. Per convenzione nella cartografia relativa alla classificazione acustica per le aree interne al centro abitato si assume una fascia standard di 30 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.
3. Per le infrastrutture viarie le fasce territoriali di pertinenza acustica sono individuate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 142 del 2004.
4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, l'amministrazione comunale provvederà entro i termini definiti dal decreto stesso o in assenza, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, all'adeguamento della classificazione acustica.
5. All'interno delle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali di tipo E, F valgono i seguenti limiti di immissione:

TIPO DI STRADA secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
E - urbana di quartiere		30	50	40	60	50
F - locale		30	50	40	60	50

* per le scuole vale il solo limite diurno

6. Le fasce stradali prospicienti zone di progetto al di fuori della zona urbanizzata devono uniformarsi all'ampiezza di cui al comma 1 una volta attuato l'intervento.

Art. 19 - Intorno Aeroportuale

1. La regolamentazione per il contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai seguenti decreti: decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997, decreto ministeriale (ambiente - trasporti) del 20 maggio 1999 (G.U. n. 225 del 24 settembre 1999) "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", decreto ministeriale del 3 dicembre 1999 (G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999) "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti", decreto Presidente della Repubblica 9 novembre 1999 n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni".
2. Le Norme tecniche di attuazione del PRG (articolo 163) prevedono, in base a quanto richiesto specificatamente all'articolo 7 del decreto ministeriale del 3 dicembre 1999, un adeguamento del PRG stesso tenuto conto dei confini delle aree di rispetto e le attività in esse consentite.
3. La regolamentazione dell'attività di volo nelle ore notturne è definita all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 476 del 1999 che riporta il divieto ai movimenti aerei civili dalle ore 23 alle ore 6.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

SEZIONE I – CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

Art. 20 – Definizione documentazione di impatto acustico (DOIMA)

1. La documentazione di impatto acustico (di seguito indicata come DOIMA) viene redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", nel caso di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:
 - a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di sostenibilità ambientale (ValsAT);
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
 - c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - d) discoteche,
 - e) circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio del permesso a costruire, autorizzazione e denuncia inizio attività, per i seguenti interventi:
 - a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - b) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - c) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - d) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - e) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
 - f) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - g) cave;
 - h) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.
3. La DOIMA deve essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza.
4. L'assenza della DOIMA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
5. Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva della DOIMA nei casi A) e B) previsti nella modulistica predisposta dall'unità gestione ambiente.
6. La valutazione di compatibilità acustica della residenza annessa "solamente direttamente ed esclusivamente connessa" all'azienda produttiva si intende compresa nella DOIMA.

Art. 21 - Definizione documentazione previsionale del clima acustico (DPCA)

1. La documentazione previsionale di clima acustico (di seguito indicata come DPCA) viene redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale 673 del 2004.
2. E' fatto obbligo di produrre la DPCA, redatta secondo i criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento, per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali e cambi d'uso e/o ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nell'articolo 20 comma 1 e delle attività ed interventi elencati all'articolo 20 comma 2.
3. La DPCA deve essere redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza.
4. La DPCA deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore di tutte le tipologie di cui al comma 2.
5. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.
6. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il

profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la DOIMA.

7. L'assenza della DPCA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
8. Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva della DPCA nei casi A), B) e C) previsti nella modulistica predisposta dall'unità gestione ambiente.

Art. 22 - Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

1. Le dichiarazioni sostitutive della DOIMA e della DPCA dovranno essere elaborate e sottoscritte dal tecnico progettista e/o dal tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza, in tutti i casi previsti dalla modulistica redatta dall'unità gestione ambiente.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 23- Varianti e Piani urbanistici attuativi

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Forlì, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la classificazione acustica del territorio comunale.
2. Per le aree interessate da varianti si fa riferimento alla classificazione acustica dello stato di progetto. In sede di progettazione di una variante agli strumenti urbanistici, dovranno essere valutati tutti gli aspetti in grado di influenzare la qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.
3. L'approvazione di una variante può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica. Le varianti devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A), a meno che non siano previste adeguate opere di mitigazione ambientale.
4. Sotto il profilo acustico i Piani urbanistici attuativi devono garantire:
 - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 8 relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
 - b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del Piano urbanistico attuativo, il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 8, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, devono essere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti;
 - c) i Piani urbanistici attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB (A) ai sensi del delibera di giunta regionale 2053 del 2001;
 - d) l'approvazione dei Piani urbanistici attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.
5. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 4 e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:
 - a) la DPCA dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;

- b) la DOIMA, che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.
6. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche. Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo sono:
- a) la verifica che i parametri edilizi ed urbanistici delle diverse destinazioni d'uso sono contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti dalla delibera di giunta regionale 2053 del 2001, per stabilire la classificazione acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi ;
 - b) per le aree di classe I, II, III la previsione del rispetto dei valori di attenzione di cui alla classificazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derivate le zone a verde purché siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali;
 - c) per le aree di classe IV , V, VI la previsione del rispetto dei valori di attenzione per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione;
 - d) la verifica della compatibilità con i limiti previsti dal decreto Presidente della Repubblica 142 del 2004 e dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998.
7. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani urbanistici attuativi.
8. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani urbanistici attuativi dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DOIMA o della DPCA è causa di improcedibilità della domanda.

Art. 24 - Valutazioni delle compatibilità degli interventi in deroga sotto il profilo acustico

1. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi in deroga sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati all' articolo 8 del presente regolamento e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (DOIMA e DPCA).
2. Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dalla variante generale al PRG, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora nella DPCA venga dimostrato che:
 - a) il contesto urbanistico dell'intervento non permette organizzazioni pluri-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - b) non sono possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - c) non sono tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classi di riferimento,
 - d) è comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
 - e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri. 5 dicembre 1997.
3. Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe II acustica. E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni pluri-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe II;
 - d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica;
 - e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri.
- 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche).

Art. 25 – Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Forlì, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la classificazione acustica del territorio comunale.
 2. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico:
 - a) le revisioni del Piano generale urbano del traffico;
 - b) i Piani particolareggiati del traffico urbano;
 - c) gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.
 3. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:
 - a) trasporto pubblico urbano;
 - b) raccolta rifiuti e pulizia delle strade.
 4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento. La documentazione da produrre per la valutazione comprende:
 - a) la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
 - b) valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
 - c) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del decreto Presidente del consiglio dei ministri
- 5 dicembre 1997.

Art. 26 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi

prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento, sono stabiliti nel Piano comunale di risanamento acustico.

~~TITOLO II~~ ~~DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE~~

~~CAPO I DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI (DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO AUTOLAVAGGI)~~

~~Art. 27 Ambito d'applicazione~~

- Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 31 del presente regolamento.

~~Art. 28 Limiti di rumore~~

- All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite all'articolo 27, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
- All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite all'articolo 27, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

~~Art. 29 Documentazione d'impatto acustico per attività rumorose permanenti~~

- Ai sensi della delibera di giunta regionale 673 del 2004 la domanda di permesso a costruire o denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente capo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico predisposta e firmata da tecnico competente. La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della delibera di giunta regionale 673 del 2004 e dell'allegato A del presente regolamento. La domanda può essere già corredata del parere dell'ARPA.
- Qualora il procedimento di permesso a costruire o denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia non abbia comportato l'esame della DOIMA, la domanda di licenza di pubblico spettacolo dovrà contenere apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato A per la redazione della DOIMA. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del

~~servizio preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell'ARPA, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l'analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.~~

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, in periodo notturno (dalle 22,00 alle ore 6,00), devono richiedere il nulla osta di cui comma 2, entro un anno dalla suddetta data.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti di amplificazione esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo e pertanto, non percepibile in ambiente esterno all'esercizio, né negli ambienti interni limitrofi o confinanti con l'esercizio medesimo.
5. I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 34 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 417 del 1995 con le modalità indicate al comma 2.

Art. 30 – Autolavaggi

1. Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00, e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a m 100, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA.
3. Alle attività di autolavaggio di nuovo insediamento, poste a distanza inferiore a m 100 dall'edificio residenziale, non è concessa alcuna deroga agli orari previsti al punto 1, oltre ad adottare le soluzioni tecniche atte a non recare disturbo al vicinato.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell'ambito dei cantieri di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc) opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 32 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 31 comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 - 12.30 15.00 - 19.30
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 - 12.30 14.00 - 18.30.
2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65$ dB(A), con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Art. 33 – Emergenze

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 32 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 34 – Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, sono quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana;
 - b) nella giornata del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro).
2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, per periodi dai 15 ai 30 giorni gli Uffici competenti si riservano eventuali verifiche con gli organizzatori;

- b) quelle attività svolte con utilizzo d'impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
 4. Il dirigente del servizio preposto alla tutela ambientale, rilascia il provvedimento autorizzativo e stabilisce il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.
 5. La dichiarazione tecnica deve contenere i seguenti principali elementi:
 - a) descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
 - b) descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
 - c) indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
 - d) indicazione sui recettori più esposti;
 - e) descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Art. 35 Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1.bis, il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente art. 34, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ad eccezione della giornata del 31 dicembre per la quale è consentito fino alle ore 1.00 del giorno successivo.
- 1 bis. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 34, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è unicamente consentito entro le seguenti fasce orarie ed i seguenti limiti:
 - a) nelle giornate di domenica, lunedì e martedì: dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
 - b) nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
 - c) in ogni caso, per una durata massima dell'attività di trattenimento non superiore a 3 ore, comunque considerate consecutive
 - d) limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4,00 del giorno successivo e non opera il limite di cui alla precedente lett. c).
2. In particolare le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo devono rispettare i limiti acustici e di durata degli eventi e di numero di giornate massime per anno solare, così come definiti dalla seguente Tabella:

<u>Cat.</u>	<u>Tipologia di manifestazione rumorosa a carattere temporaneo</u>	<u>Afflusso atteso</u>	<u>Durata</u>	<u>N. max di gg per sito e per anno</u>	<u>Limite in facciata Laeq</u>	<u>Limite LASlow in facciata</u>	<u>Limite orario</u>	<u>Limite al pubblico LASmax</u>
<u>1</u>	Concerti all'aperto	<u>> 1000</u>	<u>4h</u>	<u>3</u> <u>(non consecutivi)</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
<u>2</u>	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzotto dello sport)	<u>>1000</u>	<u>4h</u>	<u>10</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
<u>3</u>	Concerti all'aperto	<u>>= 200</u>	<u>4h</u>	<u>10</u> <u>(non consecutivi)</u>	<u>85</u>	<u>90</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
<u>4</u>	Discoteche e similari all'aperto	<u>>200</u>	<u>4h</u>	<u>16</u> <u>(non consecutivi)</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
<u>5</u>	Attività musicali in luogo pubblico od aperto al pubblico	<u><1000</u>	<u>3h</u>	<u>30</u> <u>con frequenza non superiore a 2 volte a settimana</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
<u>6</u>	Feste di partito, feste parrocchiali, feste dello sport, altri tipi di feste, manifestazioni sportive ecc.	<u><2000</u>	<u>8h</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>

* ad eccezione dell'ultima notte dell'anno, il cui limite di orario è le ore 4.00

Art. 36 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo.

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per i cantieri secondo la definizione di cui al precedente articolo 31 avviene con le seguenti procedure:
 - a) cantieri con durata massima 31 giorni lavorativi o itineranti (compresi cantieri di durata massima 5 giorni lavorativi):
 - 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - 4) La domanda di autorizzazione va presentata allo sportello unico con le modalità previste nell'apposita modulistica predisposta dall'unità gestione ambiente;
 - 5) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego;
 - b) cantieri con durata superiore a 31 giorni lavorativi:
 - 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego, la loro collocazione all'interno del cantiere e la

~~presenza di eventuali schermature acustiche, il livello atteso di pressione sonora a distanza nota, la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore, il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;~~

- ~~4) la domanda di autorizzazione va presentata allo sportello unico con le modalità previste nell'apposita modulistica predisposta dall'unità gestione ambiente;~~
- ~~5) l'autorizzazione viene rilasciata dal dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale sentito il parere dell'ARPA;~~
- ~~6) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.~~

- ~~3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 34 e nel rispetto del limite degli orari indicati all'articolo 35, avviene con le seguenti modalità:~~
 - ~~a) la domanda di autorizzazione deve essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, allo sportello unico, con le modalità previste nell'apposita modulistica;~~
 - ~~b) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico legge pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 34. In caso di eventi non calendariati, le giornate dovranno essere comunicati nell'apposita modulistica predisposta dall'unità gestione ambiente almeno 24 ore prima dell'evento e agli enti presenti in indirizzo;~~
 - ~~c) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblico esercizio ai sensi del TULPS e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento.~~
- ~~4. Qualora per eccezionali motivi documentabili o in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della DOIMA di cui all'Allegato A del regolamento. Il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.~~
- ~~5. Non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 34, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della classificazione acustica, nelle zone I (aree particolarmente protette), salvo per manifestazioni destinate alle stesse. Per i cantieri di cui all'articolo 31 posti in aree protette di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.~~
- ~~6. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di~~

~~inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.~~

- ~~7. Nella sola giornata del 31 dicembre non sussiste l'obbligo di richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, ma comunque il rispetto dell'orario di cessazione previsto al precedente articolo 35.~~
- ~~8. È fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.~~

Art. 37 Disposizioni per specifiche attività rumorose

1. MACCHINE DA GIARDINO:

~~nei centri abitati, l'uso d'apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.~~

2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:

~~l'installazione d'apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.~~

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO:

~~l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno. Sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.~~

4. ALLARMI ANTIFURTO:

~~i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema dall'alarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.~~

5. LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE:

~~le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate in deroga.~~

Art. 38 Pubblicità fonica

- ~~1. La pubblicità fonica, preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 59 del regolamento al Codice della Strada, entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (G.U. n.57 dell'8 marzo 1991) "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".~~

~~TITOLO III CONTROLLI E SANZIONI~~

~~Art.39 - Ordinanze~~

- ~~1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente regolamento, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.~~

~~Art.40 - Misurazioni e controlli~~

- ~~1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.~~
- ~~2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.~~
- ~~3. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l' ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.~~
- ~~4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale.~~

~~Art.41 - Sanzioni~~

- ~~1. Le sanzioni amministrative, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, per chiunque non ottemperi alle norme di cui al presente regolamento, sono disciplinate dall'articolo 10 della legge 447 del 1995. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono soggetti alla legge n. 689 del 1981 e alla legge regionale 21 del 1984.~~
- ~~2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale, con proprio atto, provvede ad intimare l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività. Gli organi accertatori possono procedere preventivamente al sequestro cautelare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, sia della sorgente sonora causa del disturbo, sia dell'intera attività se la sorgente sonora non è individuabile. Le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere successivamente confiscate in via amministrativa, con ordinanza di ingiunzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative, fino all'eliminazione della causa del disturbo.~~
- ~~3. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995, le somme introitte dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 6.~~
- ~~4. La violazione dell'articolo 38 del presente regolamento costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.~~
- ~~5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è~~

~~punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).~~

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 42- Disposizioni transitorie e finali

1. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
2. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IMP.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

La Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata (vedi b).
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
8. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA)

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
2. Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
3. Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.
4. Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:
 - a) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
 - b) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
 - c) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - d) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
 - e) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
 - f) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.
5. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati. I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) conformità alle norme di riferimento;
 - b) caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
 - c) localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

6. Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.